





Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb7777e34  
Firmato Da: PARENTINI MIRKO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 593b4692b0417add

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia la durata del periodo di tale apprensione, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della l. 3/2012;

considerato di condividere sul punto l'orientamento già espresso da alcuni Tribunali ( in particolare fra le altre Trib. Verona 20/9/22 est. Lanni, Trib. Bologna 29 novembre 2022 est. Rimondini) secondo cui con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata deve ritenersi che essa possa proseguire finché tutti i beni non sono stati liquidati e, nel caso dei beni futuri, fino a quando è possibile acquisirli;

considerato, ciò non di meno, che avendo stabilito l'art. 282 CCII che, se la procedura risulta pendente al termine del triennio dalla sua apertura, è dichiarata d'ufficio l'esdebitazione del proponente, appare logico concludere che non più possibile l'apprensione di quote dei redditi da stipendio o da pensione oltre quel termine a prescindere dal fatto che il debitore li abbia messi a disposizione dei creditori per una durata maggiore;

considerato che militano a sostegno di tale conclusione due considerazioni sviluppate nei precedenti di merito richiamati:

a), l'una attiene la necessità di coordinare l'interpretazione dei commi 5 e 6 dell'art. 281 - laddove si sostenga che è ammessa la prosecuzione dell'attività di liquidazione anche una volta dichiarata l'esdebitazione - con la norma comunitaria da cui deriva, ossia l'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19: questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

b) la seconda riguarda la natura stessa della procedura di liquidazione controllata che non ha - diversamente dalla Ristrutturazione dei debiti del consumatore e dal Concordato minore - alcun contenuto volontaristico o negoziale, per cui l'apprensione dei beni deve avvenire a prescindere dalle indicazioni del debitore, con l'unico limite della durata della procedura ovvero del momento della esdebitazione;

considerato che dalle considerazioni che precedono consegue che la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura e, ove sussistano i presupposti per tale beneficio, da cui discende una declaratoria di ufficio, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, salvo l'adempimento - da parte del debitore che abbia prospettato una durata maggiore - di quella che potrebbe qualificarsi come una obbligazione naturale;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;



Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCI**

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FRANCO IGNAZIO D'ANGELO, CF. DNGFNC52A09D969U

NOMINA Giudice Delegato il Giudice relatore;

NOMINA liquidatore il dott. BENZI DANTE;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1598,16 mensili e la tredicesima mensilità nel limite di € 997,00, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul **sito internet del Tribunale di Genova** (l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



